

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

PROGETTO CARCERE 663 - ACTA NON VERBA

ARTICOLO 1

denominazione e sede

A norma dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita un'associazione di volontariato denominata **PROGETTO CARCERE 663 - ACTA NON VERBA** con sede in Verona Via Tagliamento 8 che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e della normativa in materia.

ARTICOLO 2

statuto

L'associazione di volontariato **PROGETTO CARCERE 663 - ACTA NON VERBA** è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ARTICOLO 3

tipologia e simbolo

L'associazione, senza fini di lucro, è promossa da detenuti della casa circondariale di Verona e dalle persone che hanno ideato e portato avanti il "Progetto Carcere e Sport" del Centro Sportivo Italiano di Verona, in esso operando fino al 31.12.1992 ed è aperta a chiunque voglia farne parte.

Il simbolo dell'associazione è costituito da due mani che, cercando di toccarsi attraverso una grata, fanno sì che le sbarre si mutino da ferro in foglie.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ARTICOLO 4 **modifiche allo statuto**

Il presente statuto potrà essere modificato mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria adottata con la presenza di almeno i tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 5 **interpretazione**

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell' articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ARTICOLO 6 **finalità**

L'associazione non ha finalità di lucro e perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuove la persona umana ed in particolare il recupero del detenuto, il suo reinserimento nel contesto familiare e sociale, tenendo conto della particolarità dell'ambiente in cui opera.

Si richiama ad una concezione etica molto ampia ma universalmente accettata, ispirandosi non solo ad una visione cristiana dell'uomo e della società ma anche alla Carta Costituzionale della Repubblica Italiana ed alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

I soci - detenuti e non - si impegnano a dare piena attuazione agli articoli 2/ 3/ 4/ 13/ 24/ 25/ 27/ 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli articoli 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo.

ARTICOLO 7 **scopi**

L'associazione considera la risocializzazione del detenuto ed il suo reinserimento nel tessuto sociale come fattore essenziale ed indispensabile di tutta la sua azione.

In attesa che questo fine venga raggiunto si impegna, in collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria a tutti i suoi livelli, a rendere meno pesante e quanto più risocializzante possibile il periodo che la persona privata della libertà necessariamente trascorre in stato di detenzione.

È altrettanto ferma nella convinzione che tutto questo non possa essere attuato senza la collaborazione della società libera ed esterna al mondo carcerario.

Pertanto è necessario che questa venga non solo messa a conoscenza dei problemi legati allo stato detentivo, ma incoraggiata ad incontrare detenuti singoli o gruppi, dentro e fuori il carcere, coinvolgendosi poi nell'opera di assistenza e aiuto.

ARTICOLO 8

mezzi per raggiungere i fini sociali

Per il raggiungimento degli scopi sociali reputa indispensabile l'incontro fra la comunità esterna ed i detenuti e quindi, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legislazione vigente, s'impegna a rendere questo praticabile curando di ottenere, di volta in volta, i necessari permessi rilasciati dalla competente Autorità Giudiziaria sia per portare la società civile all'interno della struttura carceraria (art. 17 OO. PP.) sia per far incontrare, all'esterno del carcere, la stessa società civile con detenuti in permesso premiale (art. 30/ter della legge 354/75).

L'associazione si impegna a svolgere attività di varia natura ma sempre finalizzate a rendere meno gravoso il periodo di carcerazione. Ogni attività avrà la caratteristica di rispondere alle esigenze delle persone detenute che vengono con assiduità sentite attraverso non solamente la loro rappresentanza prevista dall'art. 27 dell'Ordinamento Penitenziario e dall'art. 59 del Regolamento Esecutivo, ma anche attraverso colloqui individuali proposti e curati dall'associazione.

A solo titolo esemplificativo le attività potranno avere:

- carattere sportivo con la promozione, cura e svolgimento di tornei di calcio o di giochi da tavolo fra i detenuti, incontri di calcio e pallavolo fra detenute/i e comunità esterna, incontri con le realtà più rappresentative dello sport veronese; provvede affinché questo sia realizzato nel migliore dei modi con la fornitura degli indispensabili strumenti ed attrezzature;
- carattere ricreativo attraverso concerti di musica classica, pop e rock coinvolgendo artisti

- professionisti che dall'esterno si mettono al servizio della popolazione detenuta;
- o carattere educativo attraverso l'implementazione del materiale didattico di studio e delle due biblioteche e curando in particolare incontri con scuole superiori della provincia, nonché incontri sul patrimonio culturale ed artistico di Verona e provincia;
 - o carattere culturale promuovendo e realizzando corsi di varie tipologie (ad esempio: corsi di scrittura creativa, corsi di lettura, corsi di yoga e di altre discipline) con l'obiettivo di migliorare la formazione del detenuto e fornendo sempre tutto il materiale necessario allo svolgimento degli stessi.

Analogo scopo potrà essere realizzato anche attraverso partecipazioni in organismi aventi finalità connesse con quelle dell'associazione.

L'associazione potrà promuovere anche iniziative di studi e ricerche nei settori e con i metodi indicati agli art. 6 e 7, svolgendo attività d'informazione del mondo esterno al carcere anche attraverso la pubblicazione di periodici o di libri.

ARTICOLO 9

durata

L'associazione ha durata fino al 31 dicembre 2020. Questa scadenza potrà essere prorogata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10

ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità qui espresse e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente, e sarà ratificata dall'assemblea nella prima riunione utile.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

ARTICOLO 11

recesso, decadenza ed esclusione

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione o per morte.

Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'associazione. Il recesso diventa operante alla presentazione della domanda.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare la decadenza del socio che non partecipa alle attività dell'associazione.

Può altresì escludere il socio che:

- o svolga attività in contrasto con quelle dell'associazione;
- o non osservi i regolamenti interni e le deliberazioni prese a norma di statuto;
- o che non adempia gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a voto segreto, dopo che al socio, per iscritto, sia stato contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni.

Il socio può appellarsi, per iscritto, all'Assemblea e, come estrema ratio, al giudice ordinario.

ARTICOLO 12

indivisibilità del patrimonio sociale

I soci che cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza od esclusione (come pure gli eredi del socio defunto) non conservano alcun diritto sul patrimonio sociale.

ARTICOLO 13

diritti e doveri dei soci

I soci dell'associazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di candidarsi per le cariche previste dal presente statuto.

Essi hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima, come stabilito dalle leggi e dallo statuto.

I soci dell'associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

I soci hanno l'obbligo di versare la quota associativa, qualora, in seguito, fosse prevista.

ARTICOLO 14

organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 15

assemblea

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal VicePresidente.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta

Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti, ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone (e le qualità delle persone).

All'elezione del Consiglio Direttivo possono partecipare anche i soci detenuti che non possono essere materialmente presenti alla riunione mediante espressione del voto su scheda predisposta dal Consiglio Direttivo al quale spetta di determinare i criteri e le modalità di organizzazione di tale votazione.

Lo spoglio delle schede va fatto in unica soluzione dopo averle raccolte ed unite a quelle dei soci presenti all'assemblea.

La votazione per corrispondenza può essere adottata, su decisione del Consiglio Direttivo, anche

per altre materie di particolare rilievo.

Tale votazione deve avvenire su quesiti specificatamente formulati per iscritto dal Consiglio Direttivo.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 16

convocazione

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e, su convocazione del Presidente, anche per domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo mediante affissione di avviso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della data prevista per l'assemblea. L'avviso contiene anche l'ordine del giorno.

ARTICOLO 17

assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 18

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 e fino a 9 membri, eletti dall'assemblea tra i soci, per la durata di anni 3. Essi sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione presiede il Consiglio Direttivo ed è scelto fra i suoi membri.

ARTICOLO 19

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Ha la firma sociale.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il VicePresidente (all'uopo individuato dal Consiglio Direttivo) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 20

risorse economiche

Il patrimonio dell'associazione sarà costituito da ogni cospite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme di legge vigenti e non destinato al finanziamento delle attività correnti dell'associazione.

All'atto della sua costituzione, confluisce nel patrimonio dell'associazione la somma di £ 500.000, ricevute come segnalazione per il premio della bontà 1992 dagli "Amici di Don Bassi".

Le risorse economiche dell'associazione, finalizzate allo svolgimento dell'attività corrente, sono

costituite da:

- o eventuali contributi degli aderenti o di privati;
- o contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, anche internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- o donazioni e lasciti testamentari;
- o rimborsi derivanti da convenzioni;
- o entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in un'apposita voce di bilancio;
- o ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91.

Tra questi sarà privilegiata la ricerca di appositi pubblici finanziamenti in quanto costituiscono un riconoscimento del ruolo e della solidarietà espresse dall'associazione.

ARTICOLO 21

beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ARTICOLO 22

divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che questo non sia imposto per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 23

proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione.

L'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere in ogni caso in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi della L. 266/91.

ARTICOLO 24

bilancio

I bilanci dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo riporta tutte le entrate avute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ARTICOLO 25

convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 26

responsabilità ed assicurazione degli aderenti e dell'associazione

I soci impegnati in attività deliberate dall'assemblea o dal Consiglio Direttivo sono assicurati per infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 4 della L. 266/91.

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ARTICOLO 27
scioglimento e devoluzione del patrimonio

Il prolungamento dell'associazione può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Lo scioglimento anticipato è deliberato dall'Assemblea Straordinaria col voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, e gli eventuali avanzi dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli dell'associazione ed indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

ARTICOLO 28
disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Approvato, con voto unanime, nel corso dell'Assemblea Straordinaria dell'Associazione in data 23 ottobre 2006.